



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO N. 629 del 31 dicembre 2021

Art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e articolo 4, comma 5, dell'Ordinanza 9 aprile 2021 n. 115. Conferimento incarico dirigenziale di livello non generale per la direzione del “Servizio per il supporto ai sub commissari e per l’attuazione degli interventi speciali”.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n.201;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli 17 e 19;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2020/2022;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ed in particolare l’articolo 50, comma 3, come modificato dall’art. 57, comma 3 – ter, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che modifica il citato articolo 50, comma 3, nel seguente modo: le parole: «*due unità con funzioni di livello dirigenziali non generale*» sono sostituite dalle seguenti: «*due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti*»;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale: a) attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; b) prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

VISTO l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2022, approvata definitivamente dal Parlamento e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis;

VISTA l’Ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 recante “*Organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”, e, segnatamente:

- l’articolo 2, comma 2, il quale prevede che “La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, è articolata in Uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale”;

- l’articolo 2, comma 6, il quale prevede che “I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario”;

- l’articolo 5, comma 4, il quale prevede che per l’espletamento dei compiti attribuiti, la Direzione generale è articolata in tre Servizi di livello dirigenziale non generale: il Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione e il Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali”;

VISTO altresì l’articolo 5, comma 8, dell’Ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, che indica i compiti attribuiti al “Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l’attuazione degli interventi speciali”, in particolare:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

- coadiuva i sub Commissari nell'attuazione delle attività a questi demandate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l'attività di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario;
- assicura il coordinamento con il Direttore Generale e i Dirigenti dei Servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub Commissari;
- assicura il supporto ai sub Commissari per l'attività di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76;
- coadiuva i sub commissari nel coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attività di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al controllo delle fasi procedurali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;
- cura l'indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 per l'approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga;

RILEVATO che il Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali è privo di titolare a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che si rende necessario e urgente procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale di livello non generale, in considerazione delle rilevanti e complesse attività che il citato Servizio svolge a supporto dell'attività istituzionale del Commissario straordinario e dei sub Commissari, nonché l'importanza fondamentale che riveste il Servizio per il buon andamento della Struttura commissariale;

VISTO il decreto commissariale n. 239 del 3 giugno 2021 con il quale ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito alla Dott. Andrea Arcangeli l'incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente del "*Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali*" fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il curriculum vitae del Dott. Andrea Arcangeli, dirigente amministrativo di ruolo II fascia dell'Università "*G. D'Annunzio*" Chieti Pescara, dal quale si evince una comprovata esperienza professionale nella qualifica dirigenziale, adeguata alla natura ed alle attività del "*Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali*";

RILEVATO che l'esito positivo della valutazione del Dott. Andrea Arcangeli realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato.

RITENUTO che si intende procedere alla conferma **dell'**incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del "*Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

speciali” di cui all’articolo 5 della richiamata Ordinanza n. 115 del 2021 al Dott. Andrea Arcangeli, fino al 31 dicembre 2022, data corrispondente al termine della proroga della gestione commissariale;

VISTO l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale disciplina le ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purchè appartenenti alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, prot. n. 102088 del 13 dicembre 2021 con la quale comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.11.2021, ha concesso la proroga del comando per il Dott. Andrea Arcangeli fino al 31.12.2022;

CONSIDERATO che:

- secondo la previsione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, gli obiettivi attribuiti al dirigente devono essere adeguati annualmente alle prescrizioni degli atti di indirizzo adottati dagli organi di vertice e alle eventuali modifiche che intervengano nel corso dell'incarico;

- il trattamento economico correlato all'incarico sarà disciplinato con apposito contratto individuale, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area VIII - dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e secondo le previsioni dell'articolo 50 del decreto legge n. 189/2016;

- ai sensi dell'art. 50, comma 3-ter, del decreto legge n. 189 del 2016, al personale dirigenziale della Struttura commissariale di cui al precedente comma 3 è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati e della qualità della prestazione individuale;

TENUTO CONTO che il richiamato articolo 50, comma 3-ter, del decreto legge n. 189 del 2016 prevede che la predetta indennità sostitutiva della retribuzione di risultato sia determinata con provvedimento del Commissario straordinario;

RAVVISATA la necessità che il medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico contenga altresì le disposizioni in ordine alla determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di cui al citato articolo 50, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, anche a garanzia dell’uniformità degli incarichi dirigenziali conferiti dal Commissario straordinario;

VISTO l'articolo 33 del richiamato decreto legge n. 189 del 2016 rubricato "Controllo della Corte dei conti", il quale stabilisce che sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario;

PRESO ATTO della nota n. 34.110 dell’1.12.2017, acquisita al protocollo di questa Struttura commissariale al CGRTS 21.351 di pari data, con la quale la Corte dei Conti, in ipotesi analoga, nel richiamare l’articolo 33 del decreto-legge n. 189 del 2016, ha restituito gli atti in quanto non rientranti fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, giacché non aventi natura regolatoria ed organizzativa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

VISTO il parere rilasciato dal competente Servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto dell'incarico)

1. Ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al Dott. Andrea Arcangeli è conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale di dirigente del "Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali", nell'ambito della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 50 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, e agli articoli 2 e 5 dell'Ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115;

Articolo 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

1. Il Dott. Andrea Arcangeli, nello svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, dovrà assicurare la cura delle attività, obiettivi e connessi adempimenti di cui all'articolo 5, comma 8, dell'ordinanza commissariale 9 aprile 2021, n. 115.

Articolo 3

(Incarichi aggiuntivi)

1. Il Dott. Andrea Arcangeli dovrà, altresì, ottemperare agli altri eventuali incarichi conferiti dal Commissario straordinario o a specifiche funzioni che gli saranno attribuite ai sensi della normativa vigente.

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

1. L'incarico di cui all'articolo 1 decorre dal 1° gennaio 2022 e terminerà il 31 dicembre 2022, in concomitanza con il termine della gestione straordinaria prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 così come modificato dall'articolo 1, comma 990, della legge 145 del 2018, prorogato dall'art. 57, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020 e successivamente prorogato dall'art. 1, comma 450, della legge di bilancio per il 2022, approvata definitivamente dal Parlamento e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico da corrispondersi al Dott. Andrea Arcangeli, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale da stipularsi tra il medesimo ed il Commissario straordinario nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016.

Articolo 6

(Determinazione dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato)

1. L'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, in considerazione dell'elevato grado di responsabilità connessa alla complessità dell'incarico, nonché delle condizioni di emergenza ed urgenza che connotano le attività rimesse alla competenza del dirigente, anche tenuto conto dell'obiettivo temporale indicato dal legislatore per il completamento della gestione commissariale, è determinata nella misura del 50% della retribuzione di posizione ed è corrisposta in ratei mensili anticipati, salva rideterminazione con apposito successivo provvedimento.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini